COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 DEL 29-04-2024

Oggetto: TRIBUTI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 18:00 e seguenti, il Consiglio Comunale del Comune suddetto, convocato con avvisi scritti, si è riunito in sessione ordinaria in prima convocazione in modalità presenza e videoconferenza ai sensi del D.L. 23.03.2020, nr. 18, art. 73.

Eseguito l'appello risultano presenti:

Bartalini Michele	P	PULCINI CARLO	P
SALVADORI LUCA JACOPO	P	LONGO GIOVANNA	P
Giglioni Luciano	P	ACCIAROLI JESSICA CRISTINA	A
Avola Giorgio	P	VIOLINI FABIOLA	P
GIANNELLI SONIA	P	PII SAMUELE	P
PANFI GABRIELE	P	DE MASI MARIA ROSA	P
RICCI PAOLA	A		

Assegnati n. 13 in carica n. 13 presenti n. 11 e assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. Bartalini Michele in qualità di SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale Fiordiponti Maria Alice in modalità videoconferenza.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- 1'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- Il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- La deliberazione nr. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del Pef;
- Ritenuto di dover determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario;

Richiamato in particolare l'art.6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 e s.m.i., il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere approvato in via definitiva da ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

VISTE

- 1. la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n.26 del 09.12.2021 del con la quale è stata condivisa la nuova Metodologia di ripartizione tra i singoli Comuni del valore totale dei costi del PEF di Ambito SEI Toscana, basata sui dati relativi ai servizi prestati nei singoli Comuni rilevati dalla contabilità gestionale del Gestore, da esso forniti ad esito di un percorso condiviso con l'Autorità;
- 2. la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 11 del 20.04.2022 del con la quale:
- a) è stata approvata la modalità di applicazione della nuova Metodologia di ripartizione comunale del totale costi del PEF d'Ambito di cui alla DA n. 26/2021 per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 del PEF quadriennale 2022-2025 la cui incidenza percentuale per il Comune è esplicitata alla voce C.;

b) è stato stabilito di assumere ai fini della determinazione del PEF dei singoli Comuni i rispettivi dati di "Ricavi della vendita delle materie prime seconde" e "Ricavi da contributi CONAI" prodotti dalla contabilità analitica del gestore la cui incidenza percentuale per il Comune è esplicitata alla voce (D);

RICHIAMATO l'art. 4 dell'MTR-2 ARERA secondo il quale il totale delle "entrate tariffarie", che corrisponde alla somma dei costi ammissibili al PEF ante detrazioni, non può superare un limite di crescita rispetto all'anno precedente, variabile da un minimo dell'1,2% ad un massimo del 8,6%, calcolato come somma algebrica dei seguenti parametri:

- Il tasso di inflazione programmata, pari all' 1,7%;
- Il coefficiente di recupero di produttività (in detrazione), variabile da un minimo dello 0,1% ad un massimo dello 0,5%, in relazione a quanto previsto all'art. 5 del MTR-2 ARERA;
- Il coefficiente (QLa) per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, con un valore variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 4%, valorizzato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) sulla base di una valutazione della variazione della qualità delle prestazioni;
- Il coefficiente (PGa) coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, con un valore variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 3%, valorizzato dall'ETC sulla base di una valutazione della variazione delle attività effettuate dal Gestore;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito ODG nr. 6 e ODG nr. 7 del 19.04.2024 che determina per ciascun Comune il valore per l'annualità 2024 del Limite percentuale di crescita () - ante le rettifiche per Servizi Opzionali - da applicare sul totale del PEF comunale ai sensi della normativa ARERA;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito ODG n.08 del 19.04.2024 che riporta per ogni singolo Comune gli effetti di rettifica dei Limiti di crescita indotti dall'applicazione dell'Accordo Procedimentale sui Servizi Opzionali rispetto ai Limiti di Crescita.

Presa d'atto del Pef inviato da Atorifiuti Toscana Sud prot.4318 del 22.04.2024;

Richiamata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 23.04.2024 nella presente seduta consiliare, con cui è in approvazione, secondo le regole del nuovo metodo tariffario definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario il quale espone un costo totale ai fini delle entrate tariffarie pari a €. 1.002.936,00 ;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per

- l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- il D.legge nr. 228 del 30.12.2021 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" che prevede il differimento al 31.05.2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024;
- 1'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- 1'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 81,73% a carico delle utenze domestiche;
- 18,27% a carico delle utenze non domestiche;

al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art.183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art. 238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato (all.1) alla presente delibera;

Ritenuto pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (all.1) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto di prevedere in base al vigente regolamento, art. 11 comma 7 al fine di incentivare il compostaggio domestico ai sensi art. 1 comma 658, legge 147/2013 una riduzione della tariffa, sia sulla parte variabile che fissa della stessa, del 5 per cento da applicarsi sulle sole abitazioni (classificate cat. A escluse le A/10) e che l'onere derivante dalla riduzione del compostaggio troverà copertura mediante ripartizione sulla intera platea dei contribuenti;

Considerata la necessità di stabilire, ai sensi dell'art. 11, comma 10, del regolamento per l'applicazione della TARI, per il loro valore storico urbanistico che hanno per il comune le così dette "cantine" completamente interrate afferenti le utenze domestiche con riduzione del 100% i cui oneri quantificati in € 3.000,00 sono a totale carico della fiscalità generale;

Visto l'allegato alla presente deliberazione che riporta le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI) 2024 e dato atto delle riduzioni di cui sopra che si intendono applicare per l'esercizio in corso;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del settore economico finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, in approvazione nella seduta odierna come da proposta di deliberazione n. 15 del 23.04.2024;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato (all.1) della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare (all.1), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale nella misura del 5%;
- 6) Di prevedere in base al vigente regolamento, art. 11 comma 7 al fine di incentivare il compostaggio domestico ai sensi art. 1 comma 658, legge 147/2013 una riduzione della tariffa, sia sulla parte variabile che fissa della stessa, del 5 per cento da applicarsi sulle sole abitazioni (classificate cat. A escluse le A/10);
- 7) Di dare atto che l'onere derivante dalla riduzione del compostaggio troverà copertura mediante ripartizione sulla intera platea dei contribuenti;
- 8) Di stabilire, ai sensi dell'art. 11, comma 10, del regolamento per l'applicazione della TARI, per il loro valore storico urbanistico che hanno per il comune le così dette "cantine" completamente interrate afferenti le utenze domestiche con riduzione del 100% i cui oneri quantificati in € 3.000,00 sono a totale carico della fiscalità generale;
- 9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Gli interventi ed il relativo verbale sono in conservazione sostitutiva in cloud accedendo al seguente link: https://casteldelpiano.consiglicloud.it/meetings/RXU0T3ozOFZ6MFU9#, oppure accedendo al sito www.casteldelpiano.consiglicloud.it e cliccando sulla sezione Archivio, situata in alto a destra

Punto nr. 6

Votazione

PRESENTI 11

FAVOREVOLI - Unanimità

IMMEDIATA ESEGUIBILITA' - stessa votazione

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO Bartalini Michele IL SEGRETARIO COMUNALE Fiordiponti Maria Alice

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 14 DEL 23-04-24

Oggetto: TRIBUTI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267; Vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE Favorevole

Per quanto attiene la regolarità tecnica.

Castel del Piano, li 24-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Barzagli Alessandra

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 14 DEL 23-04-24

Oggetto: TRIBUTI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Visto l'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267; Vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE Favorevole

Per quanto attiene la regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria.

Castel del Piano, li 24-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Radicchi Azzurra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 DEL 29-04-2024

Oggetto: TRIBUTI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI

RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, legge 18/ giugno 2009 n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 07-05-2024 (art.124, D.Lgs. 267/2000);

Certificato di pubblicazione n. 366

Ed inoltre

Che la presente deliberazione diverrà esecutiva dal giorno 18-05-2024 decorsi 10 gg dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE Fiordiponti Maria Alice